



COMUNE DI CARAMANICO TERME

Cap. 65023

Provincia di Pescara

Tel. (085) 9290202

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 48 DATA: 27.06.2011	OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.
---	--

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla I ^ convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MAZZOCCA MARIO	X	
DE VITA ANTONIO	X	
CAVALLUCCI CLAUDIO	X	
SIGISMUNDI COSTANZO	X	
CONTE GIOVANNI	X	
DE NOVELLIS ENRICO	X	
SILVAGGI DAVIDE	X	
DE STEFANIS FRANCESCA	X	
BUCCIARELLI TONINO	X	
CICCOTELLI MARIA R.		X
DANESE CESIDIO	X	
PASTORE LUCIANO	X	
DE ANGELIS PATRIZIO		X

Assegnati	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T. U. L.C.P. 4 febbraio 1915,	Presenti n. 11
In carica n. 13	n. 148), i Sigg. Consiglieri	Assenti n. 02

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

-presiede l'Ing. Francesca DE STEFANIS, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale (art. 13 dello Statuto comunale);

-partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2°, T.U. Decreto Legislativo nr. 267/2000), Dr.ssa Francesca VECCHI.

La seduta è pubblica .

Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

-il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il Responsabile di Ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 c.1, 174 c.1, e 239 c. 1 lettera b) del T.U. 18/08/2000 Decreto Leg.vo nr. 267 hanno espresso parere favorevole

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 23/2011 stabilisce che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

Visto l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. nr. 23/2011 ai sensi del quale: “Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del (...) decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 nr. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”;

Considerato che il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. nr. 23/2011 non è stato adottato pur essendo decorsi i sessanta giorni previsti dalla norma suddetta;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. nr. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Precisato che il Comune di Caramanico Terme è incluso negli elenchi regionali delle località turistiche in quanto le località a rilevanza turistica della Regione Abruzzo sono quelle servite dagli Uffici IAT – Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica – riconosciuti dalla L.R. nr. 54/1997 e gestiti dall'A.P.T.R.;

Vista la deliberazione di C.C. nr. 47 in data odierna con cui è stata istituita l'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 23/2011;

Visto l'art. 61 del vigente Statuto comunale, ai sensi del quale gli schemi di Regolamento, prima dell'approvazione, devono essere depositati in visione per quindici giorni consecutivi, al fine di consentire agli interessati di presentare osservazioni e/o memorie in merito;

Dato atto che lo schema di Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno è stato

depositato presso l'Ufficio di Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi dal 09.06.2011 al 23.06.2011 (Reg. Albo nr. 486);

Considerato che con nota prot. nr. 5324 del 24.06.2011 il Capogruppo consiliare Tonino Bucciarelli per il Gruppo consiliare "Uniti per Caramanico" ha presentato un emendamento al punto in discussione, che si allega sub "B";

Presa visione dello schema di Regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, che si compone di nr. 7 articoli e depositato presso l'Ufficio di Segreteria comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. nr. 54/1997;

Visto il D.Lgs. nr. 23/2011;

Visto il D.Lgs. nr. 446/1997;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 09 contrari 0 astenuti 02 (Cesidio Danese, Luciano Pastore);

DELIBERA

- a) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- b) Di approvare il Regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, come modificato a seguito dell'emendamento presentato con nota prot. nr. 5324 del 24.06.2011 dal Capogruppo consiliare Tonino Bucciarelli per il Gruppo consiliare "Uniti per Caramanico", nel testo integrale che si compone di nr. 7 articoli e si allega sub "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- c) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa per i provvedimenti gestionali di competenza.
- d) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2011.
- e) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con voti favorevoli 9 contrari 0 astenuti 2 (Cesidio Danese, Luciano Pastore), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI CARAMANICO TERME

Cap. 65023

Provincia di Pescara

Tel./Fax (085) 9290202

REGOLAMENTO

COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C. nr. ___ del _____

INDICE REGOLAMENTO

- Art. 1 – Principi generali**
- Articolo 2 – Soggetti passivi**
- Articolo 3 – Esenzioni**
- Articolo 4 – Aliquote**
- Articolo 5 – Modalità di pagamento dell'imposta**
- Articolo 6 – Controlli ed attività ispettive**
- Articolo 7 – Entrata in vigore**



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (Art. 4 D.Lgs. nr. 23/2011 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale)

Articolo 1 **Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative dell'imposta di soggiorno istituita con l'art. 4 del D.Lgs. nr. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale".
2. Per tutti gli aspetti non normati dal presente Regolamento rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 4 del D.Lgs. nr. 23/2011.
3. L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. nr. 446/1997 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Il Comune di Caramanico Terme è incluso negli elenchi regionali delle località turistiche in quanto le località a rilevanza turistica della Regione Abruzzo sono quelle servite dagli Uffici IAT – Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica – riconosciuti dalla L.R. nr. 54/1997 e gestiti dall'A.P.T.R.
5. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 **Soggetti passivi**

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate all'interno del territorio del Comune di Caramanico Terme.
2. L'imposta applicata è destinata per almeno il 70% al finanziamento degli interventi nel settore del turismo con particolare riguardo al Piano Integrato di Sviluppo Turistico comunale, al finanziamento di programmi e cartelloni di eventi e manifestazioni a rilevanza turistica, al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, oltre che ai seguenti temi specifici:
 - a) l'attività di concertazione fra enti istituzionali, associazioni di categoria, operatori privati, associazioni 'onlus', ecc.;
 - b) il pieno utilizzo di strumenti normativi e organizzativi (Centro Servizi Turistici, APTR, DAB, TCI, Club di Prodotto, ecc.);
 - c) il perseguimento di iniziative e segmenti vari volti alla destagionalizzazione della ricettività turistica;
 - d) la promozione e la pubblicizzazione del proprio territorio (veicolazione esterna e valorizzazione delle peculiarità territoriali);
 - e) l'organizzazione di grandi eventi (veicolazione dell'immagine della realtà socio-economica locale);
 - f) il miglioramento ed il potenziamento dei servizi al turismo (IAT, Fiere di Settore, produzioni e diffusioni multimediali);

3. l'eventuale residua disponibilità economica, a valere sul restante 30% dell'imposta applicata, detratte le spese ed ogni altro onere inerente l'applicazione e la riscossione del tributo, potrà essere utilizzata dal Comune per interventi di miglioramento del decoro e dell'arredo urbano della cittadina, con particolare attenzione alle aree verdi e pedonali, per interventi tesi a migliorare la qualità della vita con particolare riguardo al miglioramento di tutti i servizi a rilevanza turistica e alla corretta fruizione della risorsa ambientale.
4. Per le determinazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, il Comune potrà costituire la consulta degli operatori turistici, composta da rappresentanti dei sostituti dell'imposta, nella misura massima di un componente per ciascuna categoria, i quali potranno esprimere un voto consultivo, non vincolante e non obbligatorio, sulle proposte di utilizzo degli introiti dell'imposta. Tale opzione andrà esercitata con idoneo e preventivo atto della competente Giunta comunale.

Articolo 3 Esenzioni

1. Non sono soggetti all'imposta di soggiorno i minori di 14 anni, i portatori di handicap ed i rispettivi genitori, gli accompagnatori turistici.
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione. Sono inoltre esenti i lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di lavoro documentabili.

Articolo 4 Aliquote

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 23/2011, l'imposta di soggiorno viene applicata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo praticato dalle strutture ricettive, sino ad un massimo di cinque euro per notte di soggiorno.
2. Le aliquote vengono così determinate:
 - Strutture alberghiere a due stelle: € 0,30 a notte;
 - Strutture alberghiere a tre stelle: € 0,35 a notte;
 - Strutture alberghiere a quattro stelle: € 2,40 a notte;
 - Strutture alberghiere a cinque stelle: € 3,60 a notte;
 - Strutture alberghiere site all'esterno del Capoluogo: riduzione del 20%;
 - Strutture extralberghiere (alloggi agrituristici, turismo rurale, Bed & Breakfast, case vacanza, affittacamere, affittappartamenti, etc.) siti nel Capoluogo): € 0,30 a notte;
 - Strutture extralberghiere (alloggi agrituristici, turismo rurale, Bed & Breakfast, case vacanza, affittacamere, affittappartamenti, etc.) siti all'esterno del Capoluogo): € 0,25 a notte.

Articolo 5 Modalità di pagamento dell'imposta

1. L'imposta dovrà essere versata con cadenza mensile dalle strutture ricettive, che dovranno contestualmente produrre in autocertificazione una dichiarazione che attesti il numero delle presenze allegando copia dei relativi registri presenze.
2. Nel particolare, il titolare o gestore delle strutture di cui all'art. 4, lettere a), b), c), d) ed e) e il proprietario degli immobili di cui all'art. 4, lettere f) e g), operano in veste di

sostituti d'imposta e pertanto devono:

- a) produrre al Comune di Caramanico Terme – Uffici Finanziari – in autocertificazione una dichiarazione che attesti il numero delle presenze del mese di riferimento allegando copia dei relativi registri, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
 - b) provvedere al versamento dell'imposta a favore del Comune di Caramanico Terme, con accredito sul conto corrente bancario 20800001 c/o Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. (IBAN IT97J0335077840000020800001) ovvero sul conto corrente postale 12100657 (IBAN IT49V0760115400000012100657), entrambi intestati a “tesoreria Comunale di Caramanico Terme”, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento; l'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire diverse e ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento del contribuente. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale “imposta di soggiorno” e con l'indicazione del numero di presenze e mese di riferimento. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale “sanzione imposta di soggiorno”.
3. Il Comune, in caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta, provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del precedente comma 2, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
 4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica nr. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge nr. 296 del 2006.
 5. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
 6. L'omissione della comunicazione di cui all'art. 11, lettera a), o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l'identificazione del numero dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, è punita, con la pena pecuniaria minima di € 500,00.
 7. L'omissione del versamento dell'imposta riscossa ai sensi del precedente comma 2, lettera b), è punita con la pena pecuniaria minima pari al 30 per cento dell'imposta evasa, salve le ulteriori azioni riconosciute dalla legge nei confronti dei sostituti d'imposta.
 8. L'omissione della riscossione da parte del sostituto d'imposta di cui all'art. 11, è punita con pena pecuniaria minima del 100 per cento dell'imposta non riscossa.
 9. Le sanzioni irrogate dal Comune, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo nr. 472 del 1997, vengono trattenute interamente dal medesimo, a titolo di risarcimento dell'attività accertativa.
 10. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune potrà invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 6
Controlli ed attività ispettive

- g) Il Comune effettuerà dei controlli periodici circa la veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso ispezioni e verifiche effettuate dagli organi di Polizia Municipale e avvalendosi del locale Ufficio IAT e dell'Ufficio di Polizia Amministrativa comunale.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

COMUNE DI CARAMANICO TERME

Pareri:

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.

PARERE in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 267/2000).

- 3. FAVOREVOLE
- 4. NON FAVOREVOLE
- 5. NON NECESSITA

data 27.06.2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Elide Mazzocca

PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 267/2000).

- 1. FAVOREVOLE
- 2. NON FAVOREVOLE
- 3. NON NECESSITA

**Con imputazione della spesa al Capitolo n.
Senza alcun impegno di spesa**

del Bilancio

data 27.06.2011

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Elide Mazzocca

Allegato alla delibera adottata:

di Consiglio Comunale nella seduta del 27.06.2011 nr. 48

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca Vecchi